



## Domini collettivi: aspetti fondamentali

Quando si parla di domini collettivi, in particolare nel contesto trentino, è essenziale tenere in considerazione tre aspetti strettamente interconnessi, che ci permettono di comprenderne la natura complessa e il valore storico-giuridico:

1. **Terminologia e definizioni**
2. **Storia**
3. **Inquadramento giuridico**

### 1. Terminologia e definizioni

Uno degli ostacoli principali nella comprensione dei domini collettivi risiede proprio nella terminologia. Dottrina, giurisprudenza e normative – sia antiche che recenti – hanno usato in modo promiscuo espressioni come *usi civici*, *terre civiche*, *terre collettive*, *demanio comunale*, *demanio civico* o *demani collettivi*, generando confusione tra studiosi e cittadini.

Il sistema dei domini collettivi è suddiviso in tre grandi categorie:

- **Terre gravate da usi civici:** proprietà privata su cui una collettività esercita diritti distinti (usi civici in senso stretto).
- **Terre civiche:** di proprietà dell'intera comunità residente su un determinato territorio <sup>1</sup>.
- **Terre collettive:** di proprietà delle comunità originarie, ovvero dei discendenti degli antichi originari<sup>2</sup>.

Con la Legge 168/2017, il legislatore ha scelto un termine unitario per indicare l'insieme di questi istituti: **domini collettivi**, superando la frammentazione lessicale e contribuendo alla chiarezza interpretativa.<sup>3</sup>

Il prof. Pietro Nervi ha definito il *dominio collettivo* come un sistema composto da due sottosistemi<sup>4</sup>:

- **la collettività**, formata dai residenti stabilmente radicati nel territorio;
- **il demanio collettivo**, ovvero i beni intestati alla collettività.

I due sottosistemi, grazie al forte legame intimo, affettivo e indissolubile che li caratterizza, formano un'unità<sup>5</sup>.

<sup>1</sup> Comitati ASUC, Magnifica Comunità di Fiemme e Comunità delle Regole di Spinale Manez

<sup>2</sup> Regola Feudale di Predazzo, Comunione familiare montana vicinia "Feudo Rucadin" di Castello di Fiemme, Consortele, Vicinia di Malgola (Tesero) a Predazzo, Vicinia dei Rossi a Stramentizzo e Vicinia dei Camerlini a Stramentizzo

<sup>3</sup> Alberto Germanò, *I domini collettivi*; Diritto agroalimentare - n. 1 - 2018 5

<sup>4</sup> Pietro Nervi, *Guida a ricerche sugli assetti fondiari collettivi*, Serie Quaderni, n. 25, aprile 2019.

<sup>5</sup> Achille de Nitto, *Demani e comunità*, 28a Riunione scientifica, Trento, novembre 2022

Un ulteriore termine ripreso dalla Legge 168/2017 è *patrimonio antico*, con cui si valorizza l'origine storica e pre-statuale di queste istituzioni, riconosciute come ordinamenti giuridici primari delle comunità originarie (art. 1).

A differenza dei beni comuni<sup>6</sup>, destinati alla soddisfazione di interessi pubblici generali, i beni collettivi (art. 3 Legge 168/2017) sono riservati alla collettività specifica, a garanzia della continuità del legame con il territorio e della gestione intergenerazionale.

L'uso corretto della terminologia non è un esercizio teorico: è un elemento sostanziale per evitare ambiguità e per riconoscere il pieno diritto di proprietà collettiva delle comunità, connessa a consuetudini storiche, e non solo l'esercizio di diritti parziali su beni altrui.

---

## 2. Cenni storici

La forma attuale di amministrazione dei beni collettivi da parte di molte (118 ad oggi) comunità prende il nome di **ASUC – Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico**. Essa nasce solo con l'applicazione del Regolamento della Legge 1766 del 1927, ma l'origine dei domini collettivi nasce in secoli precedenti.

Come afferma il dott. Mauro Nequirito<sup>7</sup>, le ASUC trentine e le proprietà collettive oggi vigenti sono eredi diretti degli antichi diritti esercitati dalle comunità rurali, fin dalle loro origini. Queste comunità regolavano la propria vita sociale e la gestione dei beni collettivi attraverso consuetudini e norme raccolte nelle Carte di Regola, veri e propri statuti locali. Il godimento delle risorse collettive era riservato esclusivamente ai discendenti degli antichi originari, riconosciuti come membri legittimi della comunità.

Si trattava, dunque, di terre collettive chiuse<sup>8</sup>, in cui la titolarità e l'accesso ai diritti erano strettamente legati all'appartenenza storica alla comunità stessa.

Il primo tentativo di smantellare questi ordinamenti si ha con gli editti del 1810, emanati dal governo franco-bavarese per sopprimere le Regole e sovrapporre il modello dei "Comuni" a quello di gestione autonoma delle comunità locali. Questo processo è proseguito fino al 1927, con il tentativo di ridurre la proprietà collettiva a bene pubblico comunale, disconoscendone le origini, la natura, l'autonomia e la funzione storica.

Anche dopo il 1927, nella maggior parte dei casi, i domini collettivi sono stati assimilati a enti pubblici, generando una significativa confusione giuridica. In realtà, la proprietà collettiva rappresenta un'altra forma di possesso autonoma e originaria, distinta sia dalla proprietà privata che da quella pubblica, e preesistente alla moderna classificazione giuridica di tali categorie.

In questo contesto risultano particolarmente emblematici i percorsi giudiziari che hanno portato al riconoscimento dell'autonomia storica e giuridica di importanti realtà trentine, come il Feudo Rucadin, la Regola Feudale e la Magnifica Comunità di Fiemme.

L'apertura del godimento dei beni collettivi a tutti i residenti, a seguito della legge 1766 del 1927, ha ampliato le opportunità di utilizzo e di inclusione, indebolendo tuttavia il legame identitario con le comunità originarie.

---

<sup>6</sup> Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione n. 3665 del 2011 secondo cui devono ritenersi comuni, prescindendo dal titolo di proprietà, quei beni che risultino funzionali al perseguimento e al soddisfacimento degli interessi della collettività ed alla realizzazione dello Stato sociale

<sup>7</sup> Mauro Nequirito, *Le Regole nel trentino dall'antico regime alla realtà contemporanea*; Predazzo, Maso Coste 2015

<sup>8</sup> Elisa Tomasella, *Cosa sono le A.S.U.C. ora "domini collettivi"* - Articolo pubblicato su ASUC Notizie N.15\_2022

### 3. Inquadramento giuridico

L'attuale quadro normativo di riferimento si fonda su tre norme principali:

- **Legge nazionale n. 1766 del 1927** e Regolamento attuativo;
- **Legge Provinciale di Trento n. 6 del 2005** e Regolamento attuativo;
- **Legge nazionale n. 168 del 20 novembre 2017**.

La Legge 168/2017 segna una svolta epocale: non solo riconosce i domini collettivi come esistenti, ma quali ordinamenti giuridici primari (art. 1), legati ai seguenti articoli della Costituzione:

- l'art. 2 (sulla tutela delle formazioni sociali in cui l'uomo realizza la propria personalità);
- l'art. 9 (sulla tutela del paesaggio);
- l'art. 42 (sulla funzione sociale della proprietà privata);
- l'art. 43 (sulla dimensione comunitaria).

L'art. 2 della legge 168/2017 riconosce che i domini collettivi costituiscono elementi fondamentali per la vita e lo sviluppo delle collettività locali. Essi rappresentano componenti stabili del sistema ambientale e strumenti primari per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale. Questo approccio recepisce un articolato orientamento normativo e giurisprudenziale, inclusi l'indirizzo consolidato della Corte costituzionale in materia, riconoscendo alla proprietà collettiva non più solo il compito di soddisfare i bisogni primari delle comunità, ma una più ampia funzione di salvaguardia dell'ambiente, del paesaggio e dello sviluppo sociale<sup>9</sup>. L'art. 1, comma c, della medesima legge estende infatti questa finalità a vantaggio dell'intera collettività e non esclusivamente ai "vicini". Possiamo certamente affermare che i domini collettivi sono radicati nel passato, ma in continua evoluzione con lo sguardo rivolto al futuro.

L'art. 3 chiarisce che la gestione spetta alla collettività attraverso un *Ente esponenziale*, e non al Comune, che ha un ruolo solo residuale e sussidiario. A differenza di quanto stabilito dalla l. n. 1766/1927, viene riconosciuta ampia autonomia statutaria ai domini collettivi.

---

### Conclusioni

I domini collettivi rappresentano una forma intergenerazionale di proprietà, in cui i *vicini* hanno il diritto di godere dei beni e il dovere di mantenerli e conservarli per le generazioni future.

Teniamo presente anche che il regime giuridico dei beni collettivi resta quello dell'inalienabilità, dell'indivisibilità, dell'insuscapibilità e della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale.

Come ricordava il Presidente emerito della Corte Costituzionale, Paolo Grossi, l'approvazione della legge 168 ha segnato una nuova era per queste comunità:

*"Con questa legge, i 'comunisti' italiani [n.d.r. i titolari di beni collettivi] hanno una inoppugnabile legittimazione. Hanno il riconoscimento positivo da parte della Repubblica di ciò che già sono: una autentica ricchezza per la dimensione socio-giuridica dell'Italia plurale."*<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Andrea Trebeschi *Tra pubblico e privato: l'oscillazione del pendolo normativo e l'approdo della L. n. 168/2017 dubbi e prospettive*; Trento, 30<sup>a</sup> Riunione Scientifica - Trento, 14-15 novembre 2024

<sup>10</sup> Paolo Grossi *'Un altro modo di possedere': quaranta anni dopo*; Trento, 17 Novembre 2017

## ASUC e Enti esponenziali: aspetti economici

### Situazione-economica-finanziaria-e-forestale-delle-A.S.U.C.-del-Trentino-Anno-2021

La relazione in oggetto, pubblicata sul sito delle ASUC<sup>11</sup> ha lo scopo di analizzare lo stato economico, patrimoniale e gestionale delle ASUC della provincia di Trento, basandosi sui rendiconti 2017–2019 e sui questionari raccolti nel 2021. L'analisi intende evidenziare punti di forza, criticità e rischi sistemici, anche in relazione agli eventi straordinari che hanno colpito il territorio.

#### Contesto

Le A.S.U.C. affrontano un contesto critico dovuto a:

- gravi danni forestali causati dalla tempesta Vaia (ottobre 2018), dagli schianti nevosi (inverno 2019) e bostrico;
- carenza di accesso a contributi pubblici, nonostante la natura collettiva e interesse ambientale dei beni gestiti;
- peso della burocrazia, sproporzionato rispetto alle capacità amministrative di molte realtà.

#### Campione analizzato

- 103 A.S.U.C. su 110 hanno fornito i rendiconti per il triennio 2017–2019;
- 87 A.S.U.C. hanno risposto al questionario generale;
- 81 A.S.U.C. hanno risposto al questionario forestale;
- circa 54.000 censiti sono direttamente coinvolti nella gestione e godimento dei beni collettivi.

### Dati economici principali (media annua 2017–2019)

- Entrate da vendita legname: circa 4 milioni di euro (netti da costi diretti);
- Entrate da concessioni (pascoli, malghe, cave, ecc.): circa 2,2 milioni di euro;
- Spese fisse di gestione: circa 1,2 milioni di euro/anno;
- Investimenti sul territorio: circa 5 milioni di euro/anno;
- Rimborso finanziamenti: circa 2,3 milioni nel triennio.

Le A.S.U.C. sono suddivise in due tipologie prevalenti:

- quelle che ricavano oltre il 50% delle entrate dalla gestione del legname (66 su 103),
- quelle con entrate prevalenti da concessioni (34 su 103).

Le seconde mostrano maggiore stabilità finanziaria nel triennio osservato.

<sup>11</sup> <https://www.asuctrentino.it/Comunicazione/Avvisi/Relazione-sulla-situazione-economica-finanziaria-e-forestale-delle-A.S.U.C.-del-Trentino-Anno-2021>

### Effetti della tempesta Vaia

- 304.474 metri cubi di legname schiantati, pari a 4,6 volte la media di ripresa annuale.
- 78 A.S.U.C. su 81 hanno subito danni diretti e/o indiretti.
- Il danno economico stimato è compreso tra 9,1 e 14,9 milioni di euro, a causa anche del crollo del prezzo del legname.
- In molti casi i danni economici causati dall'evento ha compromesso la possibilità di sostenere le spese ordinarie.

NB: i dati sono approssimativi poiché non tutte le ASUC hanno fornito informazioni complete.

---

### Gestione patrimoniale e reinvestimenti

- La quasi totalità delle entrate viene reinvestita sul territorio: manutenzione, opere di vario genere, gestione forestale.
  - I bilanci 2017 mostrano, a fronte di 5,3 milioni di entrate ordinarie, oltre 5 milioni di spese reinvestite localmente. (Economia circolare)
- 

### Programma di Sviluppo Rurale (PSR)

- Il 54% dei comitati A.S.U.C. ha utilizzato fondi PSR 2014–2020.
  - Ostacoli ricorrenti: necessità di anticipare le spese, oneri non coperti (IVA, progettazione), carenza di liquidità.
  - Stimati 1 milione di euro/anno di investimenti tramite PSR, con il rischio che i comitati A.S.U.C. in sofferenza non possano più accedere a questi fondi.
- 

### Gestione del personale e ruolo del volontariato

- Costo medio per comitato A.S.U.C.: circa 4.000 euro/anno.
  - Solo 20 su 87 hanno avuto accesso a contributi pubblici negli ultimi 5 anni.
  - Il volontariato è determinante: oltre il 70% delle A.S.U.C. organizza attività con il contributo attivo della comunità.
  - Le attività includono: gestione amministrativa, manutenzione del patrimonio, eventi culturali e ambientali.
- 

### Conclusioni

Le A.S.U.C. costituiscono un modello virtuoso di gestione comunitaria dei beni collettivi, con forti ricadute ambientali, sociali ed economiche sul territorio. Tuttavia, la loro tenuta è messa a rischio da carenze normative, burocratiche e finanziarie.



Si conferma l'urgenza di:

- semplificazione burocratica attraverso il passaggio per i comitati ASUC da un modello di amministrazione ormai inadeguato, a un modello nuovo nel rispetto della storia passata e delle radici (Legge 168/2017);
- maggiori opportunità per i domini collettivi di accesso a contributi e finanziamenti;
- riconoscimento e valorizzazione dei servizi ecosistemici per dare valore alla gestione forestale responsabile;
- tutela e rispetto della titolarità dei beni collettivi in proprietà alle comunità;
- nuove sfide tra cui la transizione ecologica;

COPY

Robert Brugger  
Presidente Associazione provinciale ASUC  
2025\_05\_19